



MOZIONE n. 1795 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 settembre 2024.

**OGGETTO: In merito alla necessita di rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, con particolare riferimento alla cittadinanza per le bambine ed i bambini nati o cresciuti in Italia da ottenersi mediante lo “Ius Scholae”.**

Il Consiglio regionale

Premesso che la legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) e i relativi regolamenti di esecuzione, contemplano che acquisisce la cittadinanza italiana, per “Ius Sanguinis”, chi nasce da almeno un genitore in possesso di tale cittadinanza, mentre agli stranieri che giungono nel nostro Paese è consentito chiedere la cittadinanza solo dopo dieci anni di permanenza continuativa in Italia, ed ai loro figli al compimento della maggiore età e previa dimostrazione di avere vissuto nel nostro Paese legalmente e ininterrottamente sin dalla nascita;

Ricordato che la normativa italiana in materia di concessione della cittadinanza ai minori stranieri nati o cresciuti in Italia risulta essere una delle più restrittive a livello di paesi europei;

Preso atto delle profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno coinvolto il nostro Paese nel corso degli ultimi venti anni e della necessità che bambini e bambine figli di genitori stranieri, nati o giunti in Italia da piccoli, possano sviluppare, nel corso degli anni decisivi della crescita e della formazione scolastica e culturale, un radicato senso di appartenenza alla comunità;

Rilevato che:

- nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 è stato registrato un incremento del numero totale di studenti e bambini con cittadinanza non italiana presenti nelle scuole nazionali, in linea con quelli registrati nel primo decennio degli anni duemila;
- nel 2023 il numero è aumentato complessivamente a 914.860, con un incremento di ben 42.500 unità (+4,9 per cento) rispetto all'anno precedente, che aveva mostrato, dopo la diminuzione del 2020 – 2021 un nuovo, seppur lieve, aumento;
- nello stesso anno, anche in termini percentuali, è stato registrato un maggior aumento della presenza degli alunni con cittadinanza non italiana rispetto all'anno precedente (11,2 per cento rispetto al 10,6 per cento), mentre diminuiva il totale degli studenti di quasi 103 mila unità (pari a -1,2 per cento) a causa del calo degli studenti italiani (oltre -145.000 unità) che supera l'aumento degli studenti con cittadinanza non italiana a fronte della diminuzione della variazione percentuale del numero degli alunni italiani;
- nell'anno scolastico 2022/2023 la variazione percentuale rispetto all'anno precedente del numero di alunni con cittadinanza non italiana tornava a superare i 4 punti come nel 2012 – 2013.

(Fonte: Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio di Statistica “Gli alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2022-2023”, agosto 2024, pag. 10).

Rilevato, altresì, che sulla base del sopracitato documento ministeriale si rende possibile ricavare la situazione relativa alle “differenze nei tassi di scolarità” di seguito riportata:

- il tasso di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana è simile a quello degli italiani; in particolare, nella fascia di età 6-13 anni tende al 100 per cento; nella fascia 14-16 anni, corrispondente ai primi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, è in media il 92 per cento; nella fascia 17-18 anni invece, corrispondente agli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado, il tasso di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana diminuisce fino al 74,8 per cento rispetto all'81,6 per cento degli studenti italiani, l'interruzione della frequenza scolastica tra i 17 e i 18 anni porta più di un quarto degli studenti con cittadinanza non italiana a non completare il percorso di istruzione secondaria, con prevalenza dei ragazzi rispetto alle ragazze;
- i bambini con cittadinanza non italiana tra i 3 e i 5 anni presenti nelle scuole sono l'84,1 per cento dei bambini con cittadinanza non italiana residenti in Italia, mentre per i bambini italiani il dato raggiunge il 95 per cento.

(Fonte: Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio di Statistica “Gli alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2022-2023”, agosto 2024, pp. 12-13).

Considerato che:

- “la costante crescita delle seconde generazioni caratterizza significativamente l'evolversi della presenza degli studenti con background migratorio”.  
(Fonte: Ministero dell'istruzione, “Oltre il 65,4 per cento degli studenti con cittadinanza non italiana è rappresentato dalle seconde generazioni”, in “Gli alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2029-2020”, settembre 2021);
- nel quinquennio 2018/2019-2022/2023 il numero degli studenti con cittadinanza non italiana nati in Italia risultava essere significativo passando da 553.176 a 598.745 unità, facendo registrare così un incremento di oltre 45 mila unità, mentre la variazione percentuale è stata del +8,2 per cento contro il 10,8 per cento del quinquennio 2017/2018-2021/2022;
- nel 2023 la crescita dei nati in Italia in valore assoluto è stata di 9.759 unità in totale (+1,7 per cento), mentre la quota sul totale degli studenti di origine migratoria è arrivata al 65,4 per cento, facendo registrare oltre due punti percentuali in meno rispetto al 2021 – 2022 (67,5 per cento).  
(Fonte: Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio di Statistica “Gli alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2022-2023”, agosto 2024, pag. 20);

Preso atto che:

- nel corso della XVIII legislatura, come già avvenuto anche nelle tre precedenti, veniva portata all'attenzione del Parlamento la questione afferente alla riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza);
- in data 28 giugno 2022 la I Commissione Permanente Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei Deputati deliberava di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea in merito al testo unificato delle proposte di legge nn. C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)”;

Considerato che tale riforma della l. 91/1992 prevedeva, tra l'altro, che:

- potesse acquisire la cittadinanza italiana, su richiesta, il minore straniero nato in Italia, o che vi avesse fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno d'età, che avesse risieduto legalmente e senza interruzioni nel nostro Paese, qualora avesse frequentato regolarmente per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale;
- la cittadinanza venisse acquisita a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile;
- entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato potesse rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;
- qualora non fosse stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquistasse la cittadinanza se ne facesse richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Evidenziato che:

- nel 2023 le nuove cittadinanze risultano essere state 199.995, di queste poco più di un terzo riguardano minori e sono state ottenute per trasmissione da un genitore;
- gli alunni con cittadinanza non italiana nell'anno scolastico 2022 – 2023, come sopracitato, risultavano essere 914.860, con un aumento totale di 127.000 unità negli ultimi dieci anni, in media 12.700 all'anno.  
(Fonte: <https://www.ismu.org/cittadinanza-italiana-si-riaccende-il-dibattito-sullo-ius-scholae/>).

Richiamato il programma regionale di sviluppo (PRS) 2021 – 2025, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, con particolare riferimento al progetto regionale n. 18. “Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri”;

Considerato che:

- ad oltre trent'anni dall'approvazione della richiamata l. 91/1992 nel quadro complessivo della società italiana sono intervenute profonde trasformazioni di carattere sociale, economico e culturale che rendono non più procrastinabile un aggiornamento delle norme in materia di cittadinanza, secondo una “prospettiva onnicomprensiva” incentrata sulla finalità dell'integrazione dei minori stranieri che siano cresciuti ed abbiano studiato e studino nel nostro Paese;

- per quanto riguarda il numero degli studenti che avrebbero diritto allo “Ius Scholae”, la Fondazione iniziative e studi sulla multietnicità (ISMU) ne stima 198.568 ipotizzandone l'avvio nel 2025;
- tale stima è da ritenersi come aggiuntiva rispetto ad una platea di potenziali acquirenti della cittadinanza italiana mediante altre vie già normate.  
(Fonte: <https://www.ismu.org/cittadinanza-italiana-si-riaccende-il-dibattito-sullo-ius-scholae/>).

Considerato che nel corso della presente legislatura da parte di più soggetti politici sono state presentate proposte di legge finalizzate a rivedere i criteri normativi per la concessione della cittadinanza agli stranieri;

Impegna  
la Giunta regionale

ad attivarsi nei riguardi:

- del Parlamento, affinché vengano in tempi rapidi calendarizzate le proposte di legge presentate e finalizzate a rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, con particolare riferimento alla cittadinanza per le bambine ed i bambini nati o cresciuti in Italia da ottenersi mediante il cosiddetto “Ius Scholae”;
- del Governo, affinché impegni le risorse finanziarie necessarie a garantire efficaci politiche volte all'inclusione scolastica effettiva ed al sostegno dei percorsi educativi mirati per gli studenti con background migratorio.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007*

IL PRESIDENTE  
Antonio Mazzeo